

COMUNE DI VALBRENTA
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, LA REVOCA E LA GRADUAZIONE DELLE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 82 del 9 settembre 2019

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento contiene la disciplina relativa ai criteri per il conferimento degli incarichi, la graduazione della retribuzione di posizione e i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato per gli incarichi delle posizioni organizzative del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018.

Art. 2 - Strutture organizzative e posizioni organizzative

1. Sulla base della struttura organizzativa dell'Ente approvata dalla Giunta Comunale, sono definiti i Settori quali strutture apicali, ai quali, essendo l'Ente senza dirigenza, sono preposti i Responsabili titolari delle Posizioni Organizzative, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, per lo svolgimento di funzioni di gestione e direzione, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.

Art. 3 - Funzioni e responsabilità

1. L'incarico di posizione organizzativa comporta:
 - a. la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dai regolamenti;
 - b. la gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati, caratterizzati da autonomia organizzativa conferita con la nomina;
 - c. la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate alla struttura di competenza e la relativa valutazione;
 - d. la responsabilità dei procedimenti amministrativi attribuiti;
 - e. l'adozione in prima persona, con connessa responsabilità di firma, di ogni provvedimento espressamente attribuito, conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
 - f. l'esercizio delle attività di controllo connesse al ruolo.

Art. 4 - Destinatari degli incarichi

1. La titolarità della posizione organizzativa è attribuita ai dipendenti appartenenti alla categoria D del sistema di classificazione del personale. La posizione organizzativa inoltre può essere attribuita, con atto motivato, a dipendenti assunti in categoria D con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 50 del CCNL del 21 maggio 2018 o secondo le previsioni di cui all'art. 110, commi 1 e 2 D. Lgs n. 267/2000.
2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere incaricati di posizione organizzativa, fatti salvi gli incarichi attribuiti per specifiche esigenze organizzative di ordine temporaneo a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno, come previsto dall'art. 53, comma 3, CCNL 21 maggio 2018 per gli enti privi di dirigenza.
3. E' possibile conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a dipendenti con rapporto di lavoro subordinato di cui al comma 1 di altri enti, mediante l'utilizzo a tempo parziale ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004 o per servizi in convenzione a norma dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo la disciplina contenuta nell'art. 17 del CCNL 21 maggio 2018.

Art. 5 - Requisiti per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa

1. L'incarico di posizione organizzativa può essere conferito al personale dipendente a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. titolo di studio e professionale adeguato per lo svolgimento delle funzioni assegnate, in rapporto alla specificità dell'incarico;
 - b. esperienza lavorativa maturata nell'Ente o presso altri Enti pubblici in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - c. preparazione culturale e formazione professionale adeguate alle funzioni e alle attività da svolgere;

- d. capacità di gestire gruppi di lavoro;
- e. aver ottenuto negli ultimi 3 anni una valutazione delle prestazioni pari ad almeno "90/100" sulla base del sistema di valutazione in vigore;
- f. insussistenza di casi di inconfiribilità di incarichi e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 e D.P.R. 62/2013.

Art. 6 - Conferimento, durata e revoca della posizione organizzativa

1. L'incarico di posizione organizzativa è attribuito dal Sindaco con proprio atto motivato ai sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'incarico è conferito previa valutazione comparativa tra tutti i dipendenti di categoria D all'interno di ciascun settore in ordine alle attribuzioni di responsabilità dei servizi sulla scorta delle funzioni ed attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in base ai curricula di ciascuno ricavabili dai rispettivi fascicoli personali e con eventuale colloquio, avuto riguardo ai titoli di studio e requisiti culturali posseduti, alle attitudini e capacità professionali ed esperienze acquisite dal personale, considerato anche l'eventuale possibilità di rotazione.
3. L'incarico, che non richiede accettazione, è conferito per un periodo di norma non superiore a tre anni e comunque non inferiore ad un anno, fatte salve le esigenze organizzative o la necessità di riallineamento all'annualità finanziaria e programmatica in corso.
4. L'incarico potrà essere rinnovato, fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco. In applicazione del regime della *prorogatio* degli organi, al fine di garantire la continuità nella gestione, alla scadenza gli incaricati di posizione organizzativa continuano a svolgere le funzioni relative all'incarico fino a quando non intervenga la nuova nomina ed in ogni caso per un periodo non superiore a 45 giorni dalla scadenza.
5. L'incarico può essere revocato prima della scadenza, con atto scritto e motivato, oltre che per quanto previsto in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o processi di riorganizzazione, anche in conseguenza di valutazione negativa della *performance* individuale, secondo la procedura prevista nell'art. 14, commi 4 e 5, del CCNL 21 maggio 2018. La revoca o la cessazione dall'incarico comportano la perdita della retribuzione di posizione.

Art. 7 - Sostituzione in caso di assenza

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del responsabile di Posizione Organizzativa, le funzioni sono svolte da altro titolare di Posizione Organizzativa o dal Segretario comunale, come stabilito nel decreto sindacale di nomina.
2. In caso di assenza superiore a 3 mesi, che comporti la sospensione della retribuzione di posizione, il responsabile della Posizione Organizzativa può essere provvisoriamente sostituito con disposizione formale, con altro dipendente di categoria D.
3. La sostituzione del responsabile di Posizione Organizzativa può avvenire anche mediante l'attribuzione delle funzioni *ad interim* ad un altro titolare di Posizione Organizzativa, tenuto conto dei carichi di lavoro e dei requisiti soggettivi previsti dalla presente disciplina. La durata dell'incarico *ad interim* non può superare la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili per una sola volta, con atto motivato, qualora perdurino le cause che ne hanno determinato l'affidamento.

Art. 8 - Retribuzione di posizione e di risultato

1. Il trattamento economico correlato all'incarico di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e di risultato previsti dal vigente CCNL, con assorbimento di tutte le competenze accessorie, compreso il compenso per lavoro straordinario e le varie indennità, ad eccezione di quanto diversamente stabilito da norme di legge o contrattuali. L'importo della retribuzione di posizione è attribuito secondo i criteri di cui al successivo articolo 9.
2. Nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, è destinata una quota pari al 20% per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle medesime PO, sulla base del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance.

3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 7 comma 2, al sostituto del titolare di posizione organizzativa spetta la retribuzione di posizione nel valore della Posizione Organizzativa sostituita e la retribuzione di risultato riferita al periodo temporale della sostituzione, nei limiti di quella non corrisposta al sostituto, a seguito di valutazione annuale.
4. Al sostituto ad interim del responsabile di posizione organizzativa compete, per la durata della sostituzione, un ulteriore importo di retribuzione di risultato, tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché sulla base del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'atto di attribuzione dell'incarico, nella misura percentuale dal 15% al 25% del valore della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa ricoperta ad interim, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento delle posizioni organizzative ex art. 15, comma 5, CCNL del 21 maggio 2018.

Art. 9 - Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione

1. La graduazione del valore delle posizioni organizzative è effettuata sulla base dei seguenti criteri generali:
 - rilevanza strategica della posizione rivestita;
 - competenze professionali connesse all'incarico;
 - assegnazione del budget annuale di entrata e spesa alla posizione organizzativa;
 - grado di responsabilità connesso alla posizione assegnata;
 - complessità gestionale connessa alla posizione assegnata;
2. Ai fini della valutazione dei criteri e l'assegnazione dei punteggi, al presente Regolamento è allegata la scheda descrittiva riportante gli ulteriori livelli di dettaglio di pesatura di ogni criterio generale (allegato a).

Art. 10 - Quantificazione dell'indennità di posizione organizzativa e di risultato

1. La Giunta Comunale stabilisce la pesatura della singola posizione organizzativa applicando i criteri di cui all'art. 9. La quantificazione dell'indennità di posizione è determinata come segue:
 - a. nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, viene accantonata la quota del 20% relativa all'indennità di risultato;
 - b. l'importo di cui al precedente punto a) viene suddiviso tra gli incaricati di posizione organizzativa sulla base del punteggio assegnato ed in proporzione alla seguente griglia:

PUNTEGGIO COMPLESSIVO	FASCIA DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Da 1 a 9 punti	Da 5.000,00 euro a 7.500 euro
da 10 a 15 punti	7.501 euro a 10.000 euro
da 16 a 20 punti	10.001 euro a 11.000 euro
da 21 a 25 punti	da 11.001 euro a 13.000 euro
da 26 a 30 punti	da 13.001 euro a 16.000,00 euro

2. L'importo destinato alla retribuzione di risultato (20% delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative) è ripartito tra i Responsabili di posizione organizzativa in base alla rispettiva retribuzione di posizione. L'importo così determinato è rettificato proporzionalmente alla valutazione attribuita sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente nell'Ente. Gli eventuali risparmi costituiscono economie di bilancio.

Art. 11 - Norme finali e disapplicazioni

1. Le disposizioni regolamentari incompatibili e/o in contrasto con il presente Regolamento sono da ritenersi abrogate. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019 sono confermate le posizioni organizzative previste nell'attuale articolazione della struttura organizzativa dell'ente.